



**COMUNE DI MASSAFRA**  
(PROVINCIA DI TARANTO)

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI  
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2017

## INDICE

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione;
- Art. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune/Pubblicità;
- Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco;
- Art. 4 Condizioni per il conferimento dell'incarico;
- Art. 5 Disciplinare d'incarico;
- Art. 6 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco;
- Art. 7 Atti di transazione;
- Art. 8 Corrispettivo ed attività di domiciliazione;
- Art. 9 Formalizzazione degli incarichi;
- Art. 10 Cancellazione dall'elenco;
- Art. 11 Norme di rinvio;
- Art. 12 Efficacia ed entrata in vigore.

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione.**

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento, dal parte del Comune di Massafra, degli incarichi di patrocinio legale dell'ente a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche.
- 2) Per incarichi di patrocinio legale s'intendono esclusivamente i mandati di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza o processo, in sede sia stragiudiziale che giudiziale, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- 3) Il conferimento e lo svolgimento del mandato di cui sopra si ispira a principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
- 4) Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n. 163/06: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo Codice.

## **Art. 2**

### **Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune/Pubblicità.**

- 1) Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.
- 2) L'elenco è suddiviso in cinque sezioni, corrispondenti, ciascuna, alle seguenti specialità: civile, lavoro, amministrativo, tributario e penale.
- 3) La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali.
- 4) In via di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso Pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.
- 5) L'elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle singole istanze all'uopo presentate.
- 6) L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine cronologico d'arrivo delle domande. L'ordine d'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

7) L'elenco **potrà** essere utilizzato, altresì, da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente, soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso, la scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

### **Art. 3**

#### **Requisiti per l'inserimento nell'elenco.**

1) Requisiti essenziali per l'inserimento nell'elenco de quo, da dichiararsi con apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni e/o integrazioni, sono:

- Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l'iscrizione all'Ordine Professionale, con provata anzianità di esercizio effettivo e continuativo della professione.

2) Nell'elenco, l'inserimento è consentito ai professionisti con minimo 3 (tre) anni di iscrizione all'ordine di categoria, conseguita l'abilitazione di avvocato. Il patrocinio innanzi ad autorità giudiziarie superiori alla competenza del Giudice di Pace, o altra autorità equiparata, è consentito al professionista avvocato con minimo 5 (cinque) anni d'iscrizione al relativo ordine di categoria. E' riconosciuta al professionista la possibilità di farsi sostituire nell'attività da collega che abbia i medesimi requisiti. E' possibile derogare ai suddetti criteri esclusivamente per udienze di mero rinvio.

3) Nella domanda, il professionista dichiara la sezione di specializzazione per materia degli incarichi, nella quale vuole essere iscritto. Non è ammessa l'iscrizione in più di una sezione.

4) Il legale dovrà presentare apposito *curriculum vitae* con indicati la data della iscrizione all'albo, eventuali sospensioni, cancellazioni, e i motivi delle stesse, nonché gli incarichi assolti e le attività svolte, con indicazione del ramo di specializzazione e delle eventuali pubblicazioni ed ogni altro elemento utile da cui si possa evincere che egli sia idoneo a svolgere l'incarico per il quale potrebbe essere nominato. Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa ed i *curricula* di ciascun componente.

5) Il professionista, inoltre, dovrà provare di essere in possesso di regolare polizza RC professionale, nonché fornire copia della quietanza di pagamento del premio annuale.

6) Le domande incomplete potranno essere sanate entro 5 giorni dalla notifica della comunicazione.

7) La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

8) L'iscrizione è condizionata risolutivamente alla veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il

permanere delle condizioni che hanno consentito al professionista l'iscrizione all'albo.

9) Il legale dovrà dichiarare di avere preso conoscenza e di accettare il presente Regolamento Comunale. Inoltre lo stesso, al momento del conferimento dell'incarico, non dovrà trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in una situazione di conflitto d'interessi con l'Amministrazione Comunale di Massafra.

10) Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi in cui la natura dell'incarico implichi la necessità di conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio difensivo: in tali casi l'atto dovrà essere motivato sotto l'aspetto della necessità.

11) Tendenzialmente, saranno mantenuti, ove possibile, tutti i gradi del giudizio in capo ad un unico legale.

#### **Art. 4**

##### **Condizioni per il conferimento dell'incarico.**

1) Nella deliberazione di partecipazione al procedimento o di resistenza in giudizio, o in quella di avvio di un provvedimento di azione, disposto con atto della Giunta Comunale, viene individuato, motivando accuratamente la scelta, il legale da incaricare, nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- rotazione continua, tra i legali iscritti, al fine di evitare cumulo di incarichi.

2) Non possono essere affidatari di incarico coloro che al momento del conferimento abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Massafra.

3) I professionisti che, in costanza d'incarico dal Comune, vengano successivamente a trovarsi in condizioni di incompatibilità dovranno rimettere l'incarico salvaguardando in ogni caso le ragioni dell'Ente sino alla propria sostituzione, salva ogni altra previsione al riguardo presente nel disciplinare di incarico.

4) Il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici, ovvero di particolare specializzazione, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, per questioni ritenute di massima complessità, o di specifica peculiarità, motivando adeguatamente la delibera di incarico.

#### **Art. 5**

##### **Disciplinare d'incarico.**

1) Gli incarichi dovranno essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, sottoscritto dal professionista al momento dell'accettazione dell'incarico, redatto dall'ufficio contenzioso, nel rispetto del contenuto del presente Regolamento, contenente le seguenti prescrizioni:

- l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e la garanzia dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal presente regolamento;
- la determinazione degli onorari e diritti del professionista, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento;

- L'obbligo per il legale incaricato di:
  - a) Impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
  - b) Predisporre l'eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
  - c) Evidenziare circostanze per eventuali azioni nei confronti di terzi controinteressati, o comunque coinvolti nel procedimento giudiziario;
  - d) Non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
  - e) Rendere pareri, qualora richiesti dal Comune, su questioni attinenti al contenzioso di cui è incaricato, o sulla necessità e/o opportunità di proseguire il contenzioso in essere nei successivi gradi di giudizio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi;
  - f) Predisporre parcella preventiva, avuto riguardo ai parametri minimi/medi previsti dal D.M. 55/14.
- 2) Il professionista incaricato s'impegna ad informare costantemente, con cadenza semestrale, per iscritto, il Sindaco ed il Servizio Affari Generali e Contenzioso, circa l'andamento processuale, gli sviluppi prevedibili, le iniziative e le attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Affari Generali e Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo, redatto nell'esercizio del mandato conferito.

## **Art. 6**

### **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco.**

- 1) La decisione in ordine alla necessità di attivarsi/costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con delibera della Giunta Comunale, anche su indicazione del responsabile del settore a cui afferisce la controversia; nella delibera devono essere evidenziate le ragioni sostanziali che l'ente intende promuovere e/o difendere o comunque far valere.
- 2) La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
- 3) La scelta è effettuata in base alla tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi, da applicarsi nella successione che segue:
  - a) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
  - b) Foro di competenza della causa da affidare;
  - c) Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti, aventi lo stesso oggetto;
  - d) Sorteggio della lettera, all'interno della sezione di appartenenza, ed ulteriore sorteggio del numero di ordine alfabetico;
  - e) Rotazione;
  - f) Assenza di conflitto d'interesse, con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice Integrativo di Disciplina dell'Ente;

- g) Valutazione parcella preventiva redatta dal professionista, tenendo conto delle tariffe congrue previste dal D.M. 55/14;
- 4) Non possono essere nominati legali che abbiano rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

#### **Art. 7**

##### **Atti di transazione.**

- 1) Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti, qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dal presente articolo.
- 2) Per tutti i giudizi, il legale incaricato invierà periodicamente (ogni sei mesi) una relazione scritta circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad addivenire alla transazione della controversia: il legale, in tali ipotesi, stilerà lo schema di atto di transazione, senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora lo stesso atto sia predisposto dalla controparte.
- 3) L'atto formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Comunale.
- 4) Nel caso in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

#### **Art. 8**

##### **Corrispettivo ed attività di domiciliazione.**

- 1) I compensi del legale incaricato saranno in linea con quanto disposto in materia dal D.M. 55/14, e sue eventuali modifiche, facendo riferimento ai parametri minimi, oltre I.V.A, Cap e spese forfettarie.
- 2) Gli importi sopra indicati verranno maggiorati del 20% per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, al CGA ed al Consiglio di Stato.
- 3) E' escluso, in ogni caso, il rimborso di spese di trasferta, con l'unica eccezione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.

#### **Art. 9**

##### **Formalizzazione degli incarichi.**

- 1) Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato, e ciò per evitare approssimazioni e frette pregiudizievoli.
- 2) All'uopo, gli uffici comunali ai quali afferisce il contenzioso avranno cura di trasmettere al Servizio Affari Generali e Contenzioso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria, compresa una dettagliata relazione.
- 3) Il servizio Affari Generali e Contenzioso trasmette al professionista la deliberazione di incarico, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente mandante.

4) All'uopo, tutti gli Uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

#### **Art.10**

##### **Cancellazione dall'elenco.**

1) E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- si siano resi responsabili di condotte negligenti, di errori e/o ritardi, nonché di comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, e con quelle che regolano l'attività forense.

2) Le ipotesi di cui all'ultimo punto daranno luogo, oltre che alla cancellazione dall'elenco, all'immediata revoca del mandato.

#### **Art. 11**

##### **Norme di rinvio.**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico Forense.

#### **Art. 12**

##### **Efficacia ed entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, da effettuarsi dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di adozione dello stesso.